

Reg. Sent. 856/2025

Depositata il 28.05.2025

N. 1367/2024 R.G. Tribunale

N. 4973/2022 R.G. Notizie di Reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di PESCARA in composizione collegiale nelle persone di:

- *Dott.ssa Maria Michela Di Fine Presidente*

- *Dott.ssa Anna Fortieri Giudice est.*

- *Dott. Antonio Schiraldi Giudice*

Alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

M. A., nato a (...) il (...), ivi residente alla via (...), con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. C. B. sito in (...) alla via (...) (elezione del 30/06/2024)

LIBERO – PRESENTE ex art. 420 co. 2 ter c.p.p.

Assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti A. B. e C. B., entrambi del foro di Pescara

IMPUTATO

a) dei delitti p. e p. dagli artt. 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219, 223 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, nr. 267), perché, quale legale rappresentante della società (...), con sede in (...), Via (...), dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con sentenza n. (...) in data (...):

1) detraeva beni sociali e, in particolare, le rimanenze merci al 31.12.2020 per euro 233.500,00; denaro in cassa per euro 633.26; denaro in banca per euro 1.753,07; crediti verso clienti per euro 36.217,41;

2) allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva, distruggeva od occultava tutti i libri sociali e le altre scritture contabili relative agli anni 2021 e 2022 non rinvenuti dal curatore e mai consegnati allo stesso, rendendo così di fatto impossibile allo stesso la ricostruzione del patrimonio e degli affari.

Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

In Pescara, il 21.4.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del Dott. Andrea Di Giovanni: chiede la condanna dell'imputato alla pena di anni tre di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante;

- Avv. C. B., anche per delega dell'avvocato A. B., difensori di fiducia dell'imputato: chiede, l'assoluzione, in via principale, ex art. 530 co. 2 c.p.p.; in via subordinata chiede la condanna al minimo della pena, previo riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 219 co. 3 l.fall. e delle attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulla contestata aggravante.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 3 ottobre 2024 emesso dal GUP, M. A. veniva rinviato giudizio dinanzi all'intestato Tribunale per rispondere, in qualità di amministratore della (...), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara del 21.04.2022, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nei termini descritti in epigrafe.

All'udienza del 12.12.2024, presente l'imputato ai sensi dell'art. 420 comma 2 ter c.p.p., è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L'udienza del 19.3.2025 ha subito un rinvio per l'adesione del Difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle camere penali.

All'udienza del 22.05.2025, si è proceduto all'escussione del curatore dott. A. M. ed il Pubblico Ministero, con il consenso della Difesa, ha rinunciato all'esame del teste residuo della propria lista.

Quindi, previo esaurimento dell'attività istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla Difesa dell'imputato, il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, ha invitato le parti a concludere. Sulle conclusioni dalle stesse parti rassegnate così come riportate a verbale, il Collegio, all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo in udienza e riservando il deposito dei motivi nei termini indicati.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata e sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale che sia stata provata la responsabilità dell'imputato solo nei limiti che si diranno e per le ragioni che di qui a breve si esporranno.

Prima di entrare nel merito della vicenda e dei fatti oggetto di contestazione, appare quantomeno opportuno fornire brevi cenni sulla società dichiarata fallita.

La (...), con sede sociale in (...), via (...), veniva costituita il 29.04.1999 con capitale sociale ripartito tra due soci: M. A., titolare di una quota di euro 10.225,85 e M. A., titolare di una quota di euro 103,29.

Il primo veniva, altresì, nominato amministratore unico fin dalla costituzione.

L'oggetto sociale era costituito dall'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e l'inizio dell'attività risaliva al 5.11.2000.

La società aveva un'unica dipendente, una ragioniera.

Il curatore, nella relazione ex articolo 33 del RD 267/1942, ha evidenziato che, l'unità locale indicata nella visura camerale in via (...) di (...), a seguito di sopralluogo, era risultata inesistente trovandosi, di fatto, la sede operativa, in (...) alla via (...).

In sede di audizione dinanzi al curatore, M. A. ha dichiarato che alla data del fallimento la società non disponeva di rimanenze di merci commerciabili ma solo di generi alimentari ormai scaduti ed ammalorati che sarebbero stati smaltiti per il tramite dell'ordinario sistema di raccolta dei rifiuti.

Il curatore ha, altresì indicato che le scritture contabili gli sono state consegnate per l'anno 2019, unitamente al bilancio relativo all'anno 2019, mentre non sono state consegnate le scritture contabili successive al 31.12.2020 e fino alla data del fallimento in quanto

l'amministratore unico ha riferito che la contabilità non era stata curata non avendo più avuto la possibilità di pagare il professionista al quale era stata delegata la tenuta delle scritture contabili.

Dunque, differentemente da quanto riportato nel bilancio al 31.12.2020, la società non disponeva di alcun bene mobile (ad eccezione di un automezzo non più utilizzabile) né di danaro in cassa - benchè in bilancio si indicasse una liquidità di cassa di € 633,26 - o sul conto corrente bancario - indicato in bilancio per € 1.753,07 - né merci in magazzino - benchè il bilancio indicasse rimanenze di merci per € 233.500,00-.

Il bilancio indicava, altresì, crediti verso clienti per € 125.368,58, tutti molto risalenti nel tempo (2014-2015) che, secondo il curatore, sarebbero stati, in parte inesistenti in quanto frutto di contabilità incompleta o di incassi effettuati dall'amministratore ma non transitati nella contabilità della società mentre per altri, reali, erano state avviate le azioni di recupero per il tramite dell'avvocato A. B..

Il curatore, anche sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore della fallita, ha ricostruito che il dissesto della società fallita aveva iniziato a configurarsi fin dal 2009 per via del mancato incasso di un credito di € 205.000,00 euro da un importante cliente della società.

Dunque, da questa analisi ricostruttiva il curatore aveva potuto riscontrare un ammanco di cassa di € 633,26, un ammanco di liquidità sul conto corrente bancario per € 1.753,07, un ammanco di merci per € 233.500,00 e un mancato incasso di crediti.

Ebbene, così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, va ribadito il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito, nel contesto della garanzia che sul medesimo grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo, posto a carico del fallito - e nella specie rimasto inevaso - nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto

egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Butitta, Rv. 249715, in motivazione).

In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

Deve, infatti, ribadirsi come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411).

Nello statuto dei reati fallimentari, dunque, l'apporto conoscitivo proveniente dall'imputato si declina peculiarmente, ponendo a carico dello stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di giustificazione riguardo l'adempimento degli obblighi che gravano sull'imprenditore. La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex L. Fall., art. 87 sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa giustificano, dunque, una inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull'imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall'esistenza di idonea documentazione contabile. (Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24/09/2019) 20-12-2019, n. 51473).

Dunque, a fronte delle mancate spiegazioni dell'amministratore in ordine all'utilizzo della liquidità di cassa e delle giacenze sul conto corrente nonché a fronte della generica ed inverosimile giustificazione fornita in relazione al mancato rinvenimento delle consistenti rimanenze di merce per le quali è stato sostenuto l'avvenuto smaltimento come rifiuto urbano attraverso l'ordinario conferimento nei cassonetti cittadini, va rilevato come alcuna concreta

dimostrazione sia stata fornita in ordine all'utilizzo delle liquidità di cassa e delle giacenze sul conto corrente, non è dunque emerso un loro reimpiego a fini sociali. Né è stata documentata la modalità di smaltimento delle consistenti rimanenze di merci e, proprio la loro consistenza, resa evidente dalla valorizzazione in termini economici che ne viene fatta nell'ultimo bilancio pubblicato, dimostra l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo.

Dunque, poiché nessun bene è stato appreso dalla curatela perchè nulla è stato rinvenuto, l'ammancio di cassa, delle giacenze sul conto corrente e delle merci configura una effettiva distrazione rilevante sensi dell'articolo 216 comma 1) della legge fallimentare.

Quanto all'elemento soggettivo, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria ne' la volontà di cagionare il fallimento, nè la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. Un., n. 22474 del 2016, ibidem; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, cit.), con la rappresentazione "della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice" (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).

La gestione finanziaria della fallita non tracciabile e volutamente celata per gli ultimi due esercizi dà conto della natura, concretamente pericolosa, del sistema di gestione portato avanti dall'amministratore e della consapevolezza e volontà delle condotte distrattive comportanti un effetto irreversibilmente depressivo del patrimonio della fallita che, come detto, si era avviata sulla via della crisi economico – finanziaria fin dal 2009, crisi culminata nello stato di dissesto definitivamente accertato con la dichiarazione del fallimento nel 2022.

Non potrà incidere positivamente, in termini di bancarotta riparata, il versamento di una cifra inferiore ad € 2.000,00 che, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il M. effettuò sul conto corrente della società a ridosso della dichiarazione di fallimento in quanto il detto versamento non è stato idoneo, evidentemente, a reintegrare il patrimonio delle liquidità sottratte posto che, come chiarito dal curatore, il versamento ha solo consentito di riportare a zero il saldo del conto corrente.

Dunque, può dirsi emersa la prova certa della condotta di bancarotta per distrazione relativamente all'importo di € 633,26, rappresentante la liquidità di cassa indicata nel bilancio del 2020; all'importo di € 1.753,07 giacente sul conto corrente bancario e di € 233.500,00 per rimanenze di merci.

A diversa conclusione deve giungersi, invece, in relazione alla bancarotta per distrazione contestata in relazione all'importo di euro 125.368,98 di cui alla voce riportata nel bilancio 2020 come "crediti verso clienti".

La risalenza nel tempo dei crediti che il curatore colloca nel 2014-2015 e la circostanza, da ultimo documentata con la produzione effettuata dalla Difesa all'udienza del 22.5.2025, dell'attivazione per il recupero a mezzo dell'avvocato B. che, però, non ha sortito gli esiti sperati, persuade della infondatezza dell'accusa di distrazione di dette poste attive indicate nel bilancio al 31.12.2020.

È costante l'insegnamento della Corte di Cassazione per il quale la mancata riscossione di crediti integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, poichè oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell'attivo patrimoniale (da ultimo Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232), tuttavia, nel caso specifico la Difesa dell'imputato ha fornito la prova della tempestiva attivazione dell'organo amministrativo ai fini della riscossione dei crediti essendo dipeso il mancato incasso da ragioni indipendenti da qualsiasi condotta distrattiva dell'amministratore che, pertanto, ai sensi dell'art.530 comma II c.p.p., dovrà essere mandato assolto dall'ipotesi di condotta distrattiva contestata nell'imputazione in relazione ai crediti.

Quanto al reato di bancarotta documentale l'imputato deve essere dichiarato colpevole.

Il curatore ha chiarito che, pur a seguito dell'audizione del legale rappresentante, il signor M. A., non gli era stato possibile acquisire alcuna documentazione contabile e fiscale successiva al 2020 dal momento che l'imputato aveva dichiarato che, per l'impossibilità economica di pagare un commercialista che curasse la contabilità, questa non era stata più aggiornata dopo la redazione del bilancio 2020. Vi è, però, che il M. non ha prodotto nemmeno la documentazione contabile antecedente idonea a ricostruire la natura e la tipologia delle consistenti rimanenze appostate nell'ultimo bilancio pubblicato oltre alla documentazione

successiva al 2020 e ciò ha reso impossibile ricostruire la movimentazione e la situazione patrimoniale.

Nel contesto delle condotte distrattive appena evidenziate la mancata consegna della documentazione contabile da parte del M. che, come detto, ne aveva certa disponibilità, appare chiaramente funzionale ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in relazione allo specifico contesto fallimentare, connotato da consistenti debiti ma anche da cespiti attivi non acquisiti tra cui, come detto, le rimanenze, oggetto di sottrazione (i beni stessi e/o il ricavato della loro vendita), unitamente alle liquidità.

Lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" si evince anche dalla circostanza che la sottrazione delle poste attive perviene in un momento in cui la società si trovava già in uno stato di insolvenza, come riferito dallo stesso amministratore.

Dunque, deve ritenersi integrato l'elemento soggettivo del dolo specifico a completamento della fattispecie tipica integrata nel suo elemento materiale dalla indiscutibile mancata consegna della documentazione contabile che, nel caso del delitto di bancarotta fraudolenta documentale deve essere intesa come riferita a tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori. Il precetto sotteso dalla norma menzionata è quello di rendere disponibili alla curatela tutti i libri e le scritture che, ai sensi degli art. 2214 e 2478 c.c., la società era tenuta ad istituire e conservare nel periodo antecedente all'instaurazione della procedura concorsuale al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali.

Dunque, anche per detta contestazione l'imputato deve essere ritenuto responsabile.

Quanto alla concreta determinazione della pena, il Tribunale ritiene che l'ammontare dei valori sottratti non consenta di applicare l'attenuante della particolare tenuità di cui al terzo comma dell'art. 219 L.F. vanno, però, riconosciute, le circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza sull'aggravante dei più fatti di bancarotta, per via del versamento effettuato nel conto corrente bancario a ridosso della dichiarazione di fallimento che ha, seppure in misura minima, attenuato le conseguenze dannose della condotta.

Dunque, alla stregua dei criteri direttivi di cui all'art. 133 L.F., va applicata la pena, ritenuta equa di anni due di reclusione (riconosciuta la prevalenza tra le circostanze attenuanti

generiche e l'aggravante contestata, pena base anni tre di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni due di reclusione).

All'affermazione di penale responsabilità segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma L.F. per una durata corrispondente a quella della pena principale valendo il principio secondo cui le pene accessorie devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen., per il quale la loro durata è uguale a quella della pena principale inflitta (Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05/02/2015) 15-04-2015, n. 15638; Sez. 5, Sentenza n. 23606 del 16/02/2012 ,Rv. 252960; conformi Sez. 5, Sentenza n. 13579 del 02/03/2010 Rv. 246712; Sez. 5, Sentenza n. 4727 del 15/03/2000 Rv. 215987).

Non sussistono elementi ostativi alla concessione in favore dell'imputato, incensurato, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara M. A. colpevole del reato a lui ascritto, limitatamente quanto al solo punto 1) alla contestata distrazione di merci, cassa contante e denaro in banca, e concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p. assolve M. A. per la residua imputazione di cui al punto 1) relativa alla distrazione dei crediti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 216 u.c. R.D. n. 267/1942 dichiara M. A. inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata corrispondente alla pena principale irrogata.

Concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica per il deposito della motivazione della sentenza il termine di giorni novanta.

Pescara, 22 maggio 2025

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Dott.ssa Anna Fortieri)

(dott.ssa Maria Michela Di Fine)